

TI_GERICHTE 11.2012.73 vom 25. Juli 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-07-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2012.73_d20120725

FR: TI_GERICHTE 11.2012.73 du 25 juillet 2012

IT: TI_GERICHTE 11.2012.73 del 25 luglio 2012

Regeste

Conclusioni d'appello: richieste di giudizio pecuniarie vanno cifrate

Erwägungen

E. 2

Nel memoriale l'appellante offre una serie di prove nuove (documenti, testimoni, interrogatorio del convenuto) intese a dimostrare che AO 1 si sottrae – come la di lui moglie – all'accertamento dei propri redditi. Tali mezzi istruttori appaiono di per sé proponibili, tanto più che nel diritto di filiazione vige il principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294). Non sono tuttavia di alcuna presumibile utilità ai fini della decisione, destinata a risolversi – come si vedrà oltre – in un giudizio di non entrata in materia.

E. 3

Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende provvisto delle conclusioni, dall'appello dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Pretese pecuniarie, in particolare, devono essere cifrate, sia perché l'appello preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata unicamente nei limiti delle conclusioni, sia perché entro tali limiti l'autorità superiore deve statuire nel merito (e non può – almeno di norma – rinviare gli atti in prima sede per nuovo giudizio), sia perché la controparte deve avere modo di difendersi adeguatamente e valutare – dandosi il caso – se introdurre un appello incidentale (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti). Ciò vale anche per le cause rette dal principio inquisitorio, il quale non esonera dal formulare pretese pecuniarie cifrate (DTF 137 III 620 consid. 4.5 con riferimenti), nemmeno nei processi in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (DTF 137 III 621 consid. 5 con riferimenti). Le richieste di contributi alimentari per figli minorenni non sfuggono dunque alla regola. È vero che l'esigenza di formulare conclusioni pecuniarie cifrate non deve trascendere nell'eccesso di formalismo. Un appello con richieste pecuniarie non quantificate può rivelarsi eccezionalmente ammissibile, di conseguenza, ove dalla sua motivazione – eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata – si evinca quale sia l'ammontare della somma pretesa (DTF 137 III 621 consid. 6.2 con riferimenti). Se anche tale ricerca risulta infruttuosa, nondimeno, l'appello va dichiarato irricevibile, senza che l'appellante possa contare sull'assegnazione di un termine supplementare entro cui sanare il difetto (DTF 137 III 622 consid. 6.4 con riferimenti).

E. 4

Nella fattispecie l'appellante non indica, nella richiesta di giudizio, quale contributo alimentare dovrebbe versarle il padre a decorrere dal 1° maggio 2011 in luogo e vece dell'importo stabilito dal Pretore (fr. 780.– mensili fino al 31 dicembre 2015, fr. 860.– mensili dal 1° gennaio 2016 fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi). La questione è di sapere perciò se in via eccezionale la cifra possa desumersi dalla motivazione, eventualmente facendo capo alla sentenza impugnata. Sta di fatto che nella motivazione l'appellante contesta il reddito del convenuto e quello della di lui moglie, denuncia situazioni finanziarie poco chiare e manovre della controparte intese a occultare i propri introiti, notifica un serie di prove nuove, ma all'entità del contributo alimentare chiesto in riforma della decisione impugnata dopo il 1° maggio 2011 neppure allude. In simili circostanze anche la decisione del Pretore non può essere di alcun ausilio interpretativo. Del resto, avesse inteso ribadire in appello – per ipotesi – la conclusione di fr. 1450.– mensili avanzata davanti al Pretore, mal si comprenderebbe perché l'interessata abbia sostituito tale cifra con l'indicazione “fr. xxx ”. Men che meno ove si pensi ch'essa è patrocinata da un legale. Che poi questa Camera non sarebbe stata vincolata alla cifra richiesta, il diritto di filiazione essendo governato – come detto – dal principio inquisitorio illimitato (consid. 2), poco importa (consid. 3). Ne segue che, carente di presupposti formali, l'appello non adempie i requisiti dell'art. 311 cpv. 1 CPC e va dichiarato irricevibile.

E. 5

Nell'appello l'interessata chiede altresì che gli oneri di prima sede siano posti a carico del convenuto, il quale va tenuto a rifonderle fr. 4000.– per ripetibili. La conclusione è subordinata tuttavia all'accoglimento dell'appello, che nella fattispecie non entra in linea di conto. Senza portata propria, dato l'esito del giudizio essa si rivela senza oggetto.

E. 6

Le spese processuali di appello seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'appellante inducono a rinunciare equitativamente a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Né si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per osservazioni. La richiesta di gratuito patrocinio, per contro, non può essere accolta, simile beneficio potendo essere conferito solo quando “la domanda non appaia priva di probabilità di successo” (art. 117 lett. b CPC). Nel caso in esame l'appello denotava sin dall'inizio la sua irricevibilità. La concessione dell'assistenza giudiziaria è dunque esclusa.

E. 7

Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è verosimilmente proponibile sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ancorché non sia dato di sapere quale sia il valore litigioso delle “conclusioni rimaste controverse dinanzi all'autorità inferiore” (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), AP 1 non avendo formulato in appello alcuna conclusione cifrata. Per questi motivi, decide: 1. L'appello è irricevibile. 2. Non si riscuotono spese processuali. 3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta. 4. Notificazione: –; –. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente
La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.